ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAL TERREMOTO NEL GENNAIO 1968

Art. 13-quinquies

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' ritenuta ammissibile una spesa non inferiore a quella necessaria per il ripristino della consistenza volumetrica esistente al momento del sisma del gennaio 1968, indipendentemente dalla estensione della azienda. I contributi alle piccole aziende saranno concessi anche in deroga a requisiti minimi delle stesse determinati ai sensi del decreto legislativo presidenziale 1 luglio 1946, n. 31. Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Versione in vigore dal 17 aprile 1973, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio 1968
Estremi	Decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-della/art-13-quinquies/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it